



# COMUNE DI BARDONECCHIA

## Provincia di Torino

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI

# IMPOSTA DI SOGGIORNO LOCAZIONI BREVI

Ai sensi dell'art. 4 del D. L. 50 convertito con modificazioni in Legge 96/2017, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

**Dal 1 luglio 2019 i pernottamenti in immobili, situati nel comune di Bardonecchia, oggetto di locazioni brevi sono assoggettate ad imposta di soggiorno.**

**I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, individuati dalla legge, sono:**

- **il proprietario** che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione;
- **il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare**, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione;
- **il soggetto che gestisce il portale telematico**, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.

**I responsabili del pagamento sono tenuti:**

1. **ad informare**, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;
2. **a richiedere**, sulla base delle tariffe vigenti, **il pagamento dell'imposta** per ciascun soggiorno;
3. **a presentare** al Comune **una dichiarazione** in via telematica entro il 15 maggio per il periodo invernale (dicembre-aprile) e entro il 15 settembre per il periodo estivo (luglio-agosto) riportante:
  - il numero dei pernottamenti paganti nel periodo (standard);
  - il numero dei pernottamenti esenti, distinti per tipologia, in base a quanto dispone il regolamento comunale;
4. **a riscuotere** l'imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del pagamento, con contestuale rilascio di quietanza utilizzando i bollettari predisposti dal Comune (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
5. **a versare** al Comune di Bardonecchia **le somme riscosse** a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 maggio per il periodo invernale (dicembre-aprile) e entro il giorno 15 settembre per il periodo estivo (luglio-agosto) con la seguente modalità: **A MEZZO BONIFICO BANCARIO SU CONTO CORRENTE DI TESORERIA** intestato a Comune di Bardonecchia, presso UNICREDIT BANCA S.p.A. – Via Medail, - Bardonecchia.  
E' necessaria l'indicazione dei seguenti dati:
  - a) descrizione causale: Imposta di Soggiorno - Anno \_\_\_\_ / Periodo \_\_\_\_;
  - b) codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento;
  - c) coordinate bancarie internazionali, codice IBAN: IT 58 X 02008 30080 000000798787;
6. **a conservare** per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
7. **a presentare** al Comune di Bardonecchia conto giudiziale dell'agente contabile entro il 30 gennaio successivo con il Modello 21.

Si informa che i soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in quanto agenti contabili di fatto, che omettono/ritardano il pagamento del tributo entro i termini previsti del 15 maggio e del 15 settembre, oltre incorrere nella sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, sono penalmente perseguibili per il reato di peculato.

**Misura Imposta di soggiorno per locazioni brevi Ai sensi della Delibera di C.C. n. 10 del 01/04/2019 ogni pernottamento è soggetto ad € 0,75 (notte/persona) fino ad un massimo di 10 pernottamenti.**